AREA FISCALE

CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 25 novembre 2022

DAL 1° GENNAIO 2023 SOGLIA DEL DENARO CONTANTE FISSATA A 5.000 EURO

Ricordiamo che il c.d. "Decreto Aiuti-*quater*", approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede **l'aumento a 5.000** euro, con effetto **dal 1° gennaio 2023**, del limite per i trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante tra soggetti diversi. In attesa dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, di seguito, ne anticipiamo i contenuti.
Il Consiglio dei Ministri, tenutosi nella giornata di giovedì 10 novembre 2022, ha approvato il c.d. "Decreto Aiuti-*quater*", contenente, oltre alle misure contro il caro energia, anche l'aumento del limite al trasferimento di denaro contante dall'attuale soglia di 2.000 euro a 5.000 euro.
In particolare, con la modifica dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, il tetto massimo per il trasferimento del contante passerà dagli attuali 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro) a 4.999,99 euro (**soglia di 5.000 euro**).

Il nuovo limite al trasferimento del denaro contante

Come sopra anticipato, a partire dal prossimo 1° gennaio 2023, troverà applicazione il nuovo limite di 4.999,99 euro al trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche e giuridiche).

PERIODO DI RIFERIMENTO	SOGLIA TRASFERIMENTO CONTANTE
Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002	20.000.000 lire
Dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008	12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	5.000 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010	12.500 euro
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011	5.000 euro
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011	2.500 euro
Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015	1.000 euro
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020	3.000 euro
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022	2.000 euro
Dal 1° gennaio 2023	5.000 euro

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai limiti dettati dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, trova applicazione anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati (ossia, con trasferimenti di denaro singolarmente inferiori alla soglia effettuati in momenti diversi, ma in un circoscritto periodo temporale di sette giorni).

Come chiarito dalle FAQ del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non sussiste alcuna violazione se il trasferimento complessivamente oltre soglia discenda da più operazioni distinte (come, ad esempio, nel caso di singoli pagamenti effettuati presso le singole casse di diversi settori merceologici nei magazzini *cash and carry*) oppure quando la pluralità di pagamenti è connaturata all'operazione stessa (come per i contratti di somministrazione) o è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (come, ad esempio, in caso di pagamento a rate).

I trasferimenti di contanti sopra soglia devono essere effettuati obbligatoriamente attraverso **banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento**.
Sono, tuttavia, considerati leciti, fermo restando il potere dell'Amministrazione Finanziaria di verificare nel concreto la natura dell'operazione, i versamenti ed i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge, le transazioni afferenti il pagamento di compensi per attività di lavoro autonomo occasionale, così come la retribuzione dei collaboratori domestici (mentre per tutte le altre retribuzioni di lavoro dipendente resta il divieto assoluto di pagamento in contanti) ed i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione.

Le sanzioni

Ai trasferimenti di denaro contante effettuati in violazione delle disposizioni in esame è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro di cui al D.Lgs. n. 231/2007.
Qualora la violazione riguardi importi superiori a 250.000 euro, l'art. 63, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007, prevede che la sanzione sia quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

È, tuttavia, ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta a un terzo, qualora il destinatario del decreto sanzionatorio non ne abbia già fatto richiesta nei cinque anni precedenti.